



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

TASI 2016

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI **INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI**

Viste le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016 approvate con deliberazione di C.C. n. 51 del 21.12.2015 modificata dalla deliberazione di C.C. n. 11 del 27.04.2016;

SI INFORMA CHE

deve essere effettuato il versamento in 2 rate dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TASI – dovuta per l'anno d'imposta 2016 con le seguenti scadenze:

- **ACCONTO 16.06.2016**
- **SALDO 16.12.2016**

NOVITA' TASI 2016:

- viene eliminata la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A/1 A/8 A/9);
- nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato;
- è prevista la riduzione dell'imposta del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998;

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili ad esclusione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, del 10% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.

Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un' autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è determinato dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicato per:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e per le categorie catastali C2 (magazzini), C6 (garage), C7 (tettoie) con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per le categorie catastali B, C3 (laboratori), C4, C5;

80 per le categorie D5 (banche) e A10 (uffici)

65 per la categoria D (ad eccezione della categoria D5)

55 per la categoria C1 (negozi)

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico (*di cui all'art.10 codice d.lgs. n.42/2004*);
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, g condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 13 comma 3 lettera 0a del DL n. 201/06.12.2011). Entro il 30/06/2017 il comodante deve presentare la dichiarazione IMU al fine di attestare il possesso dei suddetti requisiti;
Tale fattispecie è soggetta a TASI a carico del solo comodante (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari);

Le abitazioni rurali hanno il medesimo trattamento delle case civili.

Abitazione principale e relative pertinenze

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore, che ha un diritto reale sull'immobile, e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria.

Il Comune ha assimilato alle abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

All'abitazione principale e alle sue pertinenze spetta una detrazione di € 150,00 (fino alla concorrenza dell'imposta) rapportata al periodo di possesso, alle quote di possesso e al numero dei possessori che la utilizzano come abitazione principale.

Cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011).

Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la TASI non si applica (comma 2 dell' art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23/05/2014).

Modalità e termini di versamento

Il versamento va effettuato in due rate: l'acconto pari al 50% entro il 16 giugno 2016; il saldo entro il 16 dicembre 2016.

Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso un ufficio postale o uno sportello bancario.

I codici di versamento, come determinati dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

3958 – TASI – abitazione principale e relative pertinenze A/1 A/8 A/9

3959 – TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 – TASI – altri fabbricati

Il codice del comune di Codognè è C815.

Aliquote stabilite dal comune di Codognè

Le aliquote previste nel Comune di Codognè sono le seguenti:

2,5 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze

2,5 per mille per tutti gli altri immobili

1,0 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola

0,0 per mille per le aree edificabili

Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

AVVISO IMPORTANTE

Si comunica che l'Ufficio Tributi è a disposizione del contribuente per la compilazione del modello F24 con prenotazione in orario di apertura al pubblico dal 02.05.2016 al 21.05.2016 fino ad esaurimento posti disponibili. Si ricorda che le aliquote 2016 sono invariate rispetto all'anno 2015 per cui se non ci sono variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, il contribuente deve versare lo stesso importo dell'anno scorso cambiando l'annualità di riferimento.

Le eventuali future modifiche delle presenti informazioni, saranno disponibili sul sito internet comunale "www.comune.codogne.tv.it". Ufficio Tributi: tel. 0438/793240 - orario di apertura al pubblico: martedì, venerdì, sabato 8.30 – 12.00 mercoledì 15.00 – 17.00.

Codognè, 28 aprile 2016

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto Bet